

santacinquemiliardiventimilioni), iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Livorno al numero 15.652 (quindicimilaseicentocinquantadue) del Registro Società ed al numero 93.958 (novantatremilanovecentocinquantotto) del Registro Ditte presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di detta città, in persona del Consigliere Delegato signor BAJETTI Michele, dirigente, nato a Brescia (BS) il 20 dicembre 1942, domiciliato per la carica in Piombino, presso la sede della società, abilitato a quanto appreso in forza del vigente statuto sociale, nonché giusta deliberazione dell'Organo di Gestione in data 4 luglio 1995, che in estratto certificato autentico da me Notaio in data odierna al numero 27055 di repertorio si allega all'atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti tutti di cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, i quali, previa rinuncia di comune accordo fra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Tra l' "AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA - A.S.I.U." e la società "ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO - Società a Responsabilità Limitata" è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "TECNOLOGIE AMBIENTALI PULITE - T.A.P. - Società a Responsabilità Limitata".

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Piombino (LI), Località Montegemoli senza civico.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto:

- la realizzazione nel territorio del Comune di Piombino di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti industriali né tossici, né nocivi, nonché l'affidamento dell'im-



pianto stesso nelle forme ritenute più opportune dietro corrispettivi dei soggetti utilizzatori.

La società ha altresì per oggetto lo studio per le innovazioni tecnologiche, gli interventi di miglioramento tecnologico, la verticalizzazione dei prodotti recuperati nonché la ricerca dei finanziamenti per tale attività.

Rientra nell'oggetto della società ogni tipo di attività per il risanamento, la bonifica, il recupero delle aree degradate ed operazioni analoghe.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, essa potrà all'uopo compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto affine o analogo o comunque connesso al proprio, purchè dette partecipazioni non siano rivolte al collocamento verso il pubblico, come meglio risulta dall'articolo 4 (quattro) dello Statuto Sociale che, formato da 24 (ventiquattro) articoli, firmato come per legge, viene allegato all'atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di Lire 600.000.000 (seicentomilioni) e viene assunto e sottoscritto dai soci come appresso:

- "AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA - A.S.I.U." una quota del valore nominale di Lire 420.000.000 (quattrocentoventimilioni) pari al 70% (settanta per cento);

- "ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO - Società a Responsabilità Limitata" una quota del valore nominale di Lire 180.000.000 (centoottantamilioni) pari al 30% (trenta per cento).

Del suddetto capitale sociale sono stati versati i tre decimi presso la Agenzia 1 di Piombino della Banca Toscana come da ricevuta in data odierna che,

in copia da me Notaio certificata conforme al numero 27056 di repertorio, si allega sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale. I rimanenti sette decimi saranno versati a richiesta dell'Organo di Gestione.

ARTICOLO 5

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 1995 (trentuno dicembre millenovecentonovantacinque).

ARTICOLO 6

La gestione nonché la rappresentanza legale della società è affidata, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, che per il primo triennio, vengono indicati nelle persone dei signori:

- PIEROZZI Irio, - Presidente -

(nato a Piombino (LI) il 28 luglio 1948, residente in Piombino (LI), Via Anita Garibaldi n. 39, (Codice Fiscale PRZ RII 48L28 G687T);

- GRASSI Renzo, - Consigliere -

(nato a Piombino (LI) il 3 marzo 1940, residente a Piombino (LI), Via del Desco n. 61, - Codice Fiscale GRS RNZ 40C03 G687T);

- FIORA Giambattista, - Consigliere -

(nato a Darfo (BS), il 5 marzo 1941, residente a Darfo Boario Terme (BS), via Aria Libera n. 60, - Codice Fiscale FRI GBT 41C05 D251L);

- ROSSI Valerio, - Consigliere -

(nato a Castelnuovo Val di Cecina (PI), il 22 dicembre 1949, residente a Campiglia Marittima (LI), Via Botro ai Marmi n. 21, - Codice Fiscale RSS VLR 49T22 C244J);

- GIANNINI Luciano, - Consigliere -

(nato a Portoferraio (LI) il 30 maggio 1946, residente a Piombino (LI), Viale Michelangelo n. 32, - Codice Fiscale GNN LCN 46E30 G912I;

I poteri dell'organo di gestione sono enunciati ed elencati nell'allegato statuto.

bino 1 della Banca Toscana i tre decimi del capitale come sopra versato, esonerando l'Ufficio pagatore ed i suoi funzionari da responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 9

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Al riguardo i componenti stessi dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese a carico della società per la presente costituzione, ammonta a circa Lire 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia con macchina corredata con nastro ad inchiostro indelebile ai sensi di legge e completato da me Notaio in quattro fogli bollati di cui sono occupate fin qui nove pagine, viene da me letto congiuntamente agli allegati ai Componenti che riconosciutolo conforme alla loro volontà dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio.

Firmato:

Claudio SANTI
Michele BAJETTI
David MORELLI Notaio

.....
.....

REGISTRATO A PIOMBINO

IN DATA 18 settembre 1995 AL N. 801 MOD. I°
ESATTE LIRE 6.001.800

FIRMATO A.CILLO

.....

DEPOSITATO PRESSO LA CANCELLERIA COMMERCIALE
DEL TRIBUNALE DI LIVORNO

IN DATA 25 ottobre 1995 AL N. 11092 DEL REGISTRO
D'ORDINE ED AL N.18091 DEL REGISTRO SOCIETA'

.....

DEPOSITATO PRESSO LA C.C.I.A.A. DI LIVORNO
IN DATA 25 ottobre 1995 AL N. 102890



STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale - "TECNOLOGIE AMBIENTALI PULITE - T.A.P. - Società a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2

SEDE

La società ha sede legale in Piombino (LI), località Montegemoli, salva diversa destinazione dell'assemblea dei soci.

La società potrà istituire sedi secondarie, amministrative, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze e recapiti.

I soci eleggono domicilio presso la sede sociale per tutti gli atti, rapporti e diritti dipendenti da tale loro qualità.

ARTICOLO 3

DURATA

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2025 trentuno dicembre duemilaventicinque) e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberare dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2448 (duemilaquattrocentoquarantotto) del Codice Civile. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la realizzazione nel territorio del Comune di Piombino di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti industriali né tossici, né nocivi, nonché l'affidamento dell'impianto stesso nelle forme ritenute più opportune dietro corrispettivi dei soggetti utilizzatori.

La società ha altresì per oggetto lo studio per le innovazioni tecnologiche, gli interventi di miglioramento tecnologico, la verticalizzazione dei pro-

dotti recuperati nonchè la ricerca dei finanziamenti per tale attività.

Rientra nell'oggetto della società ogni tipo di attività per il risanamento, la bonifica, il recupero delle aree degradate ed operazioni analoghe.

A questo riguardo la società potrà compiere qualsiasi operazione, immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa ipotecaria, necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società od in enti collettivi aventi oggetto eguale, affine o connesso al proprio, purchè dette partecipazioni non siano rivolte al collocamento verso il pubblico; potrà concedere fidejussioni e garanzie reali o personali; compiere tutte le possibili operazioni di locazione finanziaria di natura passiva, di finanziamento crediti, di sconto, di cessione di crediti, mutui, incassi e pagamenti di tutti i generi ed in tutti i tipi di valuti; potrà effettuare prestazioni di servizi di ricerca di mercato, di analisi finanziarie ed economiche, di rilevazioni statistiche, di studio organizzazione ed impianto di iniziative industriali e commerciali ad eccezione delle attività protette dalla legge 23 novembre 1939 n° 1815.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Il capitale sociale è fissato in Lire 600.000.000 (seicentomilioni) ed è diviso in quote di Lire 10.000 (diecimila) ai sensi dell'articolo 2474 (duemilaquattrocentosettantaquattro) del Codice Civile.

La società potrà ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci e con almeno il 2% (due per cento) di partecipazione rispetto al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza che ciò costituisca raccolta di risparmio di cui alla deliberazione del Comitato Interministe-



riale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994.

Le somme versate dai soci alla società in conto aumento di capitale si intendono infruttifere, quale che sia l'importo ed il tempo delle anticipazioni.

Parimenti, tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società si intendono a titolo assolutamente gratuito, anche in deroga alla presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 1282 (milleduecentotantadue) del Codice Civile, a meno che non via sia una diversa delibera dei soci, la quale in tal caso dovrà anche determinare la misura del compenso. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende nelle quali la società abbia partecipazione.

ARTICOLO 6

DIRITTO DI PRELAZIONE

Qualora il socio intenda cedere la propria quota in tutto o in parte a soggetti diversi dagli altri soci, deve farne prima offerta, con lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto agli altri soci i quali hanno diritti di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.

ARTICOLO 7

CLAUSOLE DI GRADIMENTO

Le quote sociale non sono cedibili senza il consenso unanime dei soci.

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata indicando la persona del cessionario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa immediatamente i rimanenti soci i quali nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della nota informativa comunicano, mediante lettera raccomandata al socio che intende cedere ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le loro determinazioni.

Qualora nei trenta giorni successivi dalla data di ricevimento al socio alienante non pervenga nessuna comunicazione il consenso si intende concesso ed il socio stesso potrà trasferire le quote alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di sei mesi.

Il trasferimento delle quote sociali ha effetto nei confronti della società solo al momento della iscrizione nel libro dei soci. Tale iscrizione può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo, redatto ai sensi di legge, da cui risulta il trasferimento.

ARTICOLO 8

RECESSO

In caso di recesso del socio ai sensi dell'articolo 2437 (duemilaquattrocentotrentasette) Codice Civile, il valore della quota da liquidare al recedente sarà determinato di comune accordo fra i soci e da un esperto designato congiuntamente o dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Livorno.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEE DEI SOCI

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio



di Esercizio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Può essere convocata, inoltre su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e tutte le volte che la riunione si rende necessaria in ordine all'attività sociale.

La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata da inviare al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materia da trattare; la riunione dell'assemblea può avvenire anche fuori dalla sede della società.

Nello stesso avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i soci in proprio o per delega, dei componenti dell'organo Amministrativo o, se nominati, del collegio Sindacale.

L'Assemblea, si costituisce, salvo quanto previsto al precedente comma e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze di legge.

I soci possono farsi rappresentare con delega conferita per iscritto a norma dell'articolo 2372 (duemilatrecentosettantadue) del Codice Civile.

ARTICOLO 10

PRESIDENTE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; - in caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà eletto dall'assemblea che sceglierà il Segretario anche al di fuori dei soci.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe, ed in genere

il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia validamente e regolarmente costituita ed esista il numero per poter deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni e l'accertamento del risultato delle stesse.

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale in prima convocazione; - in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto ed a maggioranza dello stesso.

L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale in prima convocazione e con il voto favorevole di tanti soci che ne rappresentino più del terzo in seconda convocazione.

Dei lavori dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a sette (7) membri; - i soci di parte privata devono essere comunque rappresentati con almeno un membro.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci; durano in carica tre anni e sono rie-



leggibili.

ARTICOLO 13

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza alcuna limitazione nè distinzione tra atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto riservato all'esclusiva competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente di regola con avviso scritto; in caso d'urgenza la convocazione può aver luogo anche in modo verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 16

DECADENZA

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto l'intero consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

ARTICOLO 17

AMMINISTRATORI DELEGATI

Il consiglio può delegare tutti i poteri di ammini-

strazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al presidente, sia ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega, salvo sempre le attribuzioni le cui deleghe non sono ammesse ex articolo 2381 (duemilatrecentoottantuno) Codice Civile.

ARTICOLO 18
RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione od anche all'Amministratore delegato se previsto dalla delega.

ARTICOLO 19
COMPENSO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il compenso dell'Organo Amministrativo è determinato dall'assemblea che lo nomina; spettano in ogni modo, tutte le spese sostenute in funzione della carica.

ARTICOLO 20
COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Al Collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 (duemilatrecentonovantasette) e successivi del Codice Civile.

Alla nomina del Presidente si provvede nei modi indicati dall'articolo 2488 (duemilaquattrocentoottantotto).

L'assemblea che procederà alla nomina determinerà anche i compensi spettanti ai membri effettivi del collegio sindacale.

ARTICOLO 21
BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, sarà convocata dall'Organo Amministrativo non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.



Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale a norma dell'articolo 2428 (duemilaquattrocentoventotto) del Codice Civile saranno distribuiti fra i soci, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

ARTICOLO 22

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge. E' ammessa la revoca della liquidazione, da adottarsi dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la stessa.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, dipendente dal rapporto sociale, tra la società e i soci, e tra i soci stessi, ad eccezione soltanto di quelle di competenza specifica dell'autorità giudiziaria, verrà deferita al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai due così nominati. In caso di disaccordo circa la nomina del terzo arbitro, questa sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Livorno, al quale verrà pure demandata la nomina dell'arbitro per la parte che non provvedesse alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta che dovrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tutte le spese relative saranno a carico della parte soccombente. Il collegio arbitrale giudicherà senza formalità di rito.

ARTICOLO 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Firmato:

Claudio SANTI

Michele BAJETTI

David MORELLI Notaio

